

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

(art. 15 legge 241/1990, art. 5, comma 6 d.lgs 50/2016)

Tra i seguenti enti:

- Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL, CF/P. IVA 02446681203, con sede legale in Viale Aldo Moro 38 Bologna, in persona del Presidente pro tempore dott. Mario Petrosino, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione
- Regione Emilia-Romagna - CF 800.625.903.79, con sede legale in Viale Aldo Moro 52 Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Città Metropolitana di Bologna - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205, con sede legale in Via Zamboni, 13 Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Provincia di Piacenza - CF 00233540335 con sede legale in Corso Garibaldi, 50 29121 Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Provincia di Ravenna - CF 00356680397, con sede legale in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
- Università Cattolica Sacro Cuore, sede di Piacenza - CF 02133120150 con sede legale in Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n.33, C.F. 80007010376, in persona del Magnifico Rettore pro tempore prof. Francesco Ubertini, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione
- Università di Modena e Reggio Emilia, Partita IVA: 00427620364, con sede in Via Università 4, 41121 Modena in persona del legale rappresentante pro tempore
- Università degli Studi di Parma, P.IVA 00308780345 via Università, 12 - 43121 Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Politecnico di Milano, Polo di Piacenza, codice fiscale 80057930150; Partita IVA 04376620151, con sede legale in Polo Territoriale di Piacenza Via Scalabrini 76, 29121 Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore
- Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale CF 92033190395 con sede legale in Via Antico Squero, 31 48122 Ravenna RA in persona del legale rappresentante pro tempore
- Comune di Ravenna p.iva 00354730392 con sede legale in Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna in persona del legale rappresentante pro tempore



- Comune di Piacenza c.f. - p. IVA 00229080338, con sede legale in piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, in persona del legale rappresentante

Di seguito indicati "le Parti"

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm. inerente alle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'articolo 5, comma 6 il quale stabilisce che "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, ivi compresi in tale categoria i soggetti privati di interesse pubblico ovvero i soggetti comunque tenuti all'applicazione del codice appalti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici e le attività di interesse pubblico che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- la Legge Regionale n. 17 del 2004, la quale prevede quanto segue:

<< Art.31 *Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica"*.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.

2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;
- c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della Fondazione.>>

- Lo statuto ITL che prevede quanto segue:

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell'obiettivo economicità.

2. La Fondazione persegue la finalità di sviluppo delle competenze in materia di trasporti e di logistica in ambito regionale.
3. A tale scopo la Fondazione svolge le seguenti attività:
 - a) Studio dei fenomeni e delle problematiche relative al trasporto e alla logistica delle merci e diffusione dei risultati;
 - b) Elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di movimentazione delle merci in ambito urbano ed extra-urbano;
 - c) Analisi della domanda e definizione di politiche e di progetti per la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica delle merci;
 - d) Individuazione delle modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della movimentazione e del trasporto delle merci e delle procedure per la valutazione dei costi e dei benefici connessi all'uso delle diverse soluzioni di sistema con riferimento a progetti infrastrutturali di interesse regionale;
 - e) Sviluppo delle tecniche e degli strumenti per la pianificazione regionale dei trasporti, in particolare creazione di basi dati, osservatori del trasporto merci, campagne di rilevazione sulle attese degli operatori;
 - f) Creazione e gestione di sistemi di comunicazione e di marketing territoriale per la diffusione della conoscenza delle attività in corso da parte della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Locali e delle opportunità di investimento nel settore della logistica;
 - g) Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la formulazione di linee guida e proposte per la formulazione di atti anche normativi e di indirizzo, di piani e programmi nel settore della logistica, sia per quanto concerne la definizione dei percorsi e delle modalità di formazione della forza lavoro ad ogni livello, sia per quanto riguarda eventuali programmi di aiuto ad imprese di logistica e di servizio alla logistica;
 - h) Supporto agli enti di formazione per la predisposizione degli strumenti tecnici e del materiale didattico necessario per l'attività formativa e di aggiornamento professionale;
 - i) Supporto alle Province e ai Comuni per la definizione di progetti locali finalizzati allo sviluppo e alla razionalizzazione della logistica urbana e di distretto, per la messa a punto di specifiche misure di organizzazione della mobilità, per la definizione di progetti urbani integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate.

Considerato che:

fanno parte Fondazione unicamente soggetti pubblici con un socio di interesse pubblico (Università Cattolica) e che tali Parti sono interessate alla pianificazione dei trasporti e della logistica, anche in ambito urbano, e ad attività inerenti i servizi pubblici in materia di trasporti.

la Fondazione ITL dichiara di essere un organismo di diritto pubblico, per la presenza di requisiti soggettivi e oggettivi con riferimento, sotto quest'ultimo profilo, all'istituzione della medesima <<per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale>> (art. 3 d. lgs. n. 50 del 2016)

la Fondazione opera in regime economico a costi ricavi, e si propone di raggiungere un utile attraverso la quota a mercato, utile che non procederà a distribuire tra i soci

PREMESSO CHE

- Fondazione ITL svolge in parte preponderante attività di acquisizione di finanziamenti UE, per conto proprio e per gli enti soci, utilizzando tali fondi per svolgere attività di cooperazione nel settore della pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti, anche con lo svolgimento di attività istruttoria e la realizzazione di studi e ricerche in tale settore
- Anche attraverso l'acquisizione di fondi UE, Fondazione ITL svolge un ruolo di interesse comune e di supporto agli enti soci per lo svolgimento di attività a supporto della pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti, specie negli ambiti i settori in cui è maggiore il profilo strategico rispetto ai profili meramente progettuali.
- La finalità di ITL è volta allo sviluppo di competenze in materia di pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti e non alla crescita sul mercato
- ITL per statuto non ha finalità di lucro e opera attraverso il rimborso dei costi sostenuti per le attività che svolge
- ITL dichiara dunque svolgere per almeno l'80% attività di cooperazione in ambiti di interesse comune per gli aderenti al presente accordo, specie al fine di consentire l'espletamento di scelte strategiche incentrate su profili di interesse pubblico, non meramente tecniche
- ITL a sua volta può avvalersi dei soggetti che fanno parte del presente accordo, ossia le Parti potranno svolgere attività in collaborazione che siano oggetto dell'accordo, in un contesto di cooperazione reciproca, purché soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 codice contratti,

ferma restando l'applicazione delle ulteriori procedure di affidamento previste dal d. lgs. n. 50 ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 5 comma 6 cit.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti stipulano il presente

Accordo Quadro di collaborazione ex
art. 15 legge 241/1990 ("Accordo")

Art. 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
2. Con il presente Accordo le Parti concordano di sviluppare congiuntamente attività di interesse comune nell'ambito della pianificazione dei trasporti e della logistica, anche in ambito urbano, con riferimento ai profili di stretto interesse pubblico in tali contesti e nell'ambito dei servizi pubblici in materia di trasporti. Tali attività pianificatorie in materia di trasporti e di supporto alla pianificazione, di interesse pubblico, rappresentano l'elemento comune tra tutte le Parti
3. In particolare ITL svolge attività istruttoria, ovvero di studio e ricerca, nei settori di cui sopra, anche con predisposizione di pareri, proposte, indagini e studi, in collaborazione e nell'interesse comune di ITL e delle Parti del presente accordo, nei limiti previsti dalla legge. Parimenti, le altre Parti del presente accordo possono svolgere in collaborazione e nell'interesse comune anche disgiuntamente, di volta in volta, attività oggetto del presente accordo, in esecuzione dello stesso, purché siano presenti le condizioni di cui all'art. 5 comma 6 codice. È escluso il ricorso prevalente a terzi per lo svolgimento delle attività e comunque nei limiti delle norme in materia.
4. Le parti valuteranno in sede di accordo attuativo se le attività di ITL hanno natura tecnica, ostantive in tal caso allo svolgimento delle stesse. Sono progetti tecnici quelli in cui non sono coinvolti profili strategici.
5. I risultati delle attività svolte sono di comune fruizione da parte degli associati che stipulano l'accordo attuativo cui tali attività ineriscono.
6. Ciascuna delle Parti del presente Accordo può sottoscrivere protocolli ovvero Accordi operativi ed attuativi con la Fondazione ITL, nel rispetto del presente Accordo. Gli accordi attuativi ineriscono unicamente alle attività oggetto dell'Accordo quadro.
7. ITL concorda con le parti del presente Accordo un piano almeno annuale delle attività oggetto del presente Accordo, al fine di garantire massima informazione e trasparenza alle parti sulle

attività svolte da ITL. Tale piano è suscettibile di variazioni o integrazioni. L'approvazione dell'accordo non impegna le parti a stipulare alcun accordo attuativo.

8. Il presente Accordo quadro è aperto all'adesione di altri soggetti pubblici che condividano le attività di cui al comma 2 oggetto dell'accordo.
9. Lo svolgimento di attività esterne al perimetro del presente Accordo per oggetto ovvero per la natura degli enti cui tali attività siano affidate si svolge secondo le procedure ordinarie di cui al d. lgs. n. 50/2016.

Art. 2

Copertura dei costi

I costi (organizzativi, per consulenze, operativi, finanziari, o di altro tipo) sostenuti da ITL o dalle altre parti dell'Accordo per le attività di cui all'art. 1 sono rimborsati come segue:

- a) Attraverso finanziamenti UE o di altri soggetti, acquisiti in proprio da ITL o dalle altre parti dell'Accordo, anche su incarico o di concerto con le altre Parti
- b) Nell'ipotesi di finanziamenti non UE, a seguito della stipula dei protocolli o accordi operativi o attuativi di cui al precedente art. 1.5 o in attuazione del piano di cui all'art. 1.6 del presente Accordo. E' riconosciuta la copertura dei costi sostenuti, in ogni caso con esclusione di ogni remunerazione di utili.

Art. 3

Impegni

1. La Fondazione ITL sulla base dell'ultimo bilancio approvato:

- a) informa ogni anno le parti del presente Accordo su tutte le attività svolte in esecuzione del presente Accordo e su quelle svolte a mercato;
- b) si impegna a fornire annualmente un report sui costi delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo.

2. I sottoscrittori si impegnano al rispetto del presente Accordo, informandosi di ogni elemento che possa influire sulla sua corretta applicazione.

Art. 4

Validità e recesso

1. Il presente Accordo ha durata triennale.
2. Previa intesa fra le Parti, l'Accordo potrà essere rinnovato per periodi di uguale durata.
3. Ogni partecipante ha diritto di recesso, con preavviso di 6 mesi, fermo restando l'onere di portare a termine i singoli progetti eventualmente già sottoscritti prima dell'esercizio del recesso medesimo;

Art. 5

Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta agli organi giudiziari con sede a Bologna.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti è domiciliata presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Art. 6

Riservatezza

1. Ciascuna delle parti si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
2. La disciplina dei risultati delle attività congiunte sarà dettata dagli specifici accordi attuativi, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli eventuali accordi relativi al finanziamento delle attività, qualora siano finanziate da terzi.
3. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".
4. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali.
5. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 7

Disposizioni fiscali

1. Le attività del presente accordo si svolgono nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione ITL e non in esercizio di impresa, per cui è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro, alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di ITL e delle Università aderenti in parti uguali. Al suo versamento provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale in virtù di Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018, che provvederà a chiedere la corresponsione della quota di competenza ad ITL e alle Università aderenti, previa richiesta inoltrata via PEC entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 8 -Sottoscrizione

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e art. 24 D. Lgs.7/03/2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale) in unico originale.